



*Al Presidente della Regione*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**n. 39 del 18 aprile 2020**

**DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)**

**Oggetto:** Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Adozione Applicativo Regionale unico per tracciatura campioni biologici e comunicazione risultati test Covid - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

**SERVIZIO:** Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

L'Estensore  
**Dott. ssa Stefania Melena**  
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio  
**Dott. ssa Stefania Melena**  
(firmato digitalmente)

Al Direttore REGIONALE

data: **18 aprile 2020**

Prot. n. **3835/20/DPF010**

---

Il DIRETTORE REGIONALE

**Dr. Giuseppe Bucciarelli**  
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **18 aprile 2020**

Prot n. **3835/20/DPF**

---

Il Componente la Giunta

**Dott.ssa Nicoletta Veri**  
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **18 aprile 2020**

Prot. n. **3835/20**

---



*Al Presidente della Regione*

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

**VISTO** il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTI** i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;



## *Al Presidente della Regione*

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTA** la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

**VISTO** il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

**VISTO** il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,



## *Al Presidente della Regione*

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, come di seguito riportate:

- n.1 del 26 febbraio 2020; n. 2 dell'8 marzo 2020; n. 3 del 9 marzo 2020; n. 4 dell'11 marzo 2020; n. 7 del 13 marzo 2020; n. 11 del 20.03.2020; n. 12 del 22.03.2020; n. 16 del 26.03.2020; n. 23 del 03.04.2020; n. 24 del 03.04.2020; n. 25 del 07.04.2020 ; n. 28 del 08.04.2020; n. 29 del 08.04.2020; n. 30 del 08.04.2020; n. 32 del 10.04.2020; n. 33 del 10.04.2020; n. 34 del 10.04.2020; n. 38 del 16.04.2020;

**VISTI:**

- il Decreto n. 44/SMEA/Covid-19 del 7 marzo 2020 della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionale (S.M.E.A.) con cui, a seguito della Conferenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza del 5 marzo 2020, è stato approvato il diagramma di flusso comunicativo dei tamponi positivi;
- il Decreto n. 47/SMEA/Covid-19 dell'11 marzo 2020 della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionale (S.M.E.A.) con cui è stato modificato il "Flusso comunicazioni tampone positivo" di cui al citato Decreto n. 44/SMEA ed è stato approvato il nuovo diagramma di flusso comunicativo (allegato A – parte integrante e sostanziale del decreto stesso);

**RICHIAMATA** la procedura in data 26 febbraio 2020 "Modalità di raccolta e spedizione dei campioni biologici per ricerca 2019 nCoV" come elaborata dal Direttore della UOC di Microbiologia e Virologia Clinica presso la Asl di Pescara, quale laboratorio di riferimento regionale;

**PRESO ATTO** della nota Prot. RA/0081915/20 del 21.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL ed ai Direttori dei Laboratori autorizzati ad effettuare test molecolari per la diagnosi di COVID-19 – avente ad oggetto "Protocollo operativo per prelievo campioni biologici, comunicazione risultati test, ricognizione e predisposizione dati clinici e statistici – Disposizioni" con cui il Servizio della Prevenzione e Tutela sanitaria del Dipartimento Sanità, al fine di coordinare al meglio le attività di rilevazione e comunicazione dei dati necessari a gestire l'emergenza sanitaria in corso, con particolare riferimento agli esiti dei tamponi effettuati per una corretta presa in carico dei pazienti e per l'attivazione degli Enti preposti, ha definito specifiche procedure per rendere omogenee le modalità di:

- effettuazione dei prelievi di campione biologico;
- processazione dei referti;
- processazione dei dati clinici;
- processazione dei dati statistici;

**RITENUTO** di dover richiamare i contenuti del predetto Protocollo dando mandato ai Direttori Generali delle AASSLL di garantirne e monitorarne l'applicazione;

**PRECISATO** che nella precitata nota Prot. RA/0081915/20 del 21.03.2020 veniva precisato che "*...al fine di agevolare il processo di raccolta dei dati sopra riportati e ai fini della tracciabilità del tampone nonché di comunicazione dell'avvenuto prelievo al SIESP, la Regione sta predisponendo un applicativo informatico fruibile anche tramite smartphone / tablet...*";

**VISTA** la nota Prot. RA/ 0090724 /20 del 1 aprile 2020 con cui il Servizio della Prevenzione e Tutela sanitaria del Dipartimento Sanità comunicava ai Direttori Generali delle ASL ed ai Direttori dei Laboratori autorizzati ad effettuare test molecolari per la diagnosi di COVID-19 che il Servizio Informatico Regionale, di concerto



## *Al Presidente della Regione*

con il Servizio Flussi informativi del Dipartimento Sanità aveva predisposto l'applicativo informatico di cui alla nota Prot. RA/0081915/20 del 21.03.2020, richiedendo contestualmente alle AASSLL, al fine della attivazione della nuova procedura informatica, l'elenco delle Strutture preposte all'effettuazione di prelievo di campione (sia in ambito ospedaliero che territoriale) cui fornire le necessarie credenziali di accesso e il manuale operativo;

**PRECISATO** altresì che nella precitata nota Prot. RA/ 0090724 /20 del 1 aprile 2020 le AASSLL venivano espressamente invitate a *"...sospendere ogni eventuale iniziativa sovrapponibile alla presente, al fine di utilizzare lo stesso applicativo sul territorio regionale e omogeneizzare il processo di raccolta dati sul territorio..."*;

**RICHIAMATA** la nota Prot. RA/ 0096125/20 del 07 aprile 2020 recante "Protocollo operativo per prelievo campioni biologici e comunicazione risultati test Covid–Applicativo Regionale–Disposizioni" con cui venivano precisati i dati del paziente che l'operatore che effettua il prelievo, previa autenticazione sull'applicativo, è tenuto a raccogliere, all'atto del prelievo del campione biologico (in qualunque setting assistenziale);

**DATO ATTO** che l'applicativo - predisposto dal Servizio Informatico Regionale di concerto con il Servizio Flussi informativi del Dipartimento Sanità - è stato realizzato in modo da facilitare al massimo l'operazione di registrazione dei dati anagrafici essendo collegato all'anagrafe regionale - :

- genera un codice identificativo unico regionale del campione che deve essere riportato sullo stesso prima della spedizione in laboratorio, insieme al cognome nome e data di nascita dell'assistito;
- consente, all'atto dell'accettazione del campione da parte del laboratorio di reperire tutte le informazioni raccolte in fase di prelievo, manualmente o tramite interfacciamento fra il software di laboratorio e l'applicativo regionale;
- consente di riportare sullo stesso il risultato del test che sarà visibile agli utenti abilitati, con la precisazione che i SIESP avranno accesso all'elenco completo dei tamponi richiesti dalla propria ASL;

**ATTESO** che la precitata nota Prot. RA/ 0096125/20 del 07 aprile 2020, nel comunicare che l'applicativo era disponibile dalla medesima data, ne disponeva l'uso obbligatorio a partire dal giorno 15/04/2020 e precisava che, dalla stessa data era fatto divieto ai laboratori di accettare campioni non riportanti il codice univoco regionale generato dall'applicativo

**CONSIDERATO** altresì che l'Applicativo di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (ATTRA), consente la generazione di un codice tampone unico regionale facilitando la gestione dei campioni sui laboratori presenti sul territorio, è dotato di interfacce web accessibili sia da PC che da dispositivi mobili, garantisce una corretta gestione dei dati sensibili, è integrato con l'anagrafe sanitaria regionale, consente l'integrazione con i software di laboratorio, con i software di reparto delle ASL e delle strutture private, con il portale del medico per la tempestiva comunicazione degli esiti dei tamponi ai Medici di Medicina Generale, con il fascicolo del cittadino e con il sistema di messaggistica regionale per la comunicazione multicanale con i cittadini (servizio WEB e SMS), soddisfa le esigenze informative del Dipartimento Sanità e della protezione civile costruendo una base informativa statistica per analisi informative ed epidemiologiche;

**RICHIAMATA** la nota prot. RA/0099144/20 del 10 aprile 2020 con cui, nel fornire precisazioni in merito all'inserimento delle informazioni relative all'assistito sull'applicativo, è stato ribadito che i campioni devono sempre riportare il codice identificativo unico regionale al momento di arrivo nei laboratori;

**RILEVATA** la necessità di coordinare al meglio le attività di rilevazione e garantire la tempestività nella comunicazione dei dati necessari a gestire l'emergenza sanitaria in corso, con particolare riferimento agli



## *Al Presidente della Regione*

esiti dei tamponi effettuati per una corretta presa in carico dei pazienti e per l'attivazione degli Enti preposti;

**PRECISATO** che i tamponi a scopo diagnostico vengono effettuati sia a livello domiciliare nei casi sospetti che non necessitano di ospedalizzazione, sia a livello ospedaliero su pazienti che accedono al presidio ospedaliero, sia su pazienti ricoverati;

**RITENUTO** pertanto di dover regolamentare in modo puntuale le modalità di comunicazione dei dati al fine di fornire gli stessi in modo tempestivo ed esaustivo ai soggetti che hanno l'onere della presa in carico e della gestione clinica del paziente (sia essa in regime di ricovero che a livello domiciliare), gli operatori responsabili della implementazione del portale dell'Istituto Superiore di Sanità e la Regione che ha l'onere della trasmissione dei dati al Ministero della Sanità ed alla Protezione Civile;

**CONSIDERATO** che, per quanto detto, è necessario assumere tutte le precitate misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto;

### **ORDINA**

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. Ai Direttori Generali delle ASL di disporre affinché sia rispettato il vigente "Protocollo operativo per prelievo campioni biologici, comunicazione risultati test, ricognizione e predisposizione dati clinici e statistici", di cui alla nota Prot. RA/0081915/20 del 21.03.2020 del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento Sanità, dando mandato alle Strutture preposte all'effettuazione di prelievo di campione (sia in ambito ospedaliero che territoriale) ovvero alle Strutture all'uopo individuate a livello aziendale di utilizzare l'applicativo di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (di seguito definito ATTRA) predisposto dal Servizio Informatico Regionale di concerto con il Servizio Flussi informativi del Dipartimento Sanità, aggiornando tempestivamente i dati ivi previsti;
2. Di ribadire che i campioni biologici inviati ai Laboratori di riferimento dovranno sempre riportare il codice identificativo unico regionale, siccome generato dall'applicativo ATTRA, al momento di arrivo nei laboratori;
3. Di disporre che, al fine di garantire la tracciabilità dei campioni e la massima tempestività nella comunicazione del referto e della corretta presa in carico e gestione del paziente, sia livello domiciliare che ospedaliero, è fatto divieto ai laboratori - con decorrenza immediata - di accettare campioni non riportanti il codice univoco regionale generato dall'applicativo;
4. Di precisare che è consentita l'accettazione dei campioni biologici in difformità di quanto disposto al precedente punto 3) ossia privi del codice identificativo previsto, in caso di campioni prelevati antecedentemente alla data dell'adozione della presente ordinanza;
5. Di disporre che i Laboratori autorizzati ad effettuare i test previsti per la diagnosi di COVID-19 inseriscano i risultati dei test effettuati sull'applicativo ATTRA di cui al punto 1) contestualmente alla refertazione degli stessi;
6. Di dare mandato al Servizio della Prevenzione e Tutela sanitaria del Dipartimento Sanità di modificare e/o aggiornare il protocollo operativo di cui al punto 1) a seguito di eventuali criticità evidenziate dalle AASSLL ovvero di modifiche dell'organizzazione dell'esecuzione dei tamponi in ambito territoriale ovvero dell'approvazione di nuove e diverse disposizioni ministeriali;
7. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali ed ai Direttori dei Laboratori di riferimento autorizzati di eseguire e monitorare l'esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle



*Al Presidente della Regione*

Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

18 aprile 2020

**Il Presidente della Giunta**  
Dott. Marco Marsilio  
*Firmato digitalmente*